

**TESTO UNIFICATO**

**DELLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE NN. 64 E 65**

**CONCERNENTE**

**“MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEI GENITORI IN CONDIZIONE DI  
DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO”**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei figli e, riconoscendo il diritto dei figli di trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori, favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i genitori anche dopo la separazione, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto.

**Art. 2**  
*(Oggetto)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:
  - a) protocolli d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, nonché tra le parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con l'obiettivo di individuare strumenti di flessibilità lavorativa che favoriscano le relazioni familiari;
  - b) misure di sostegno volte a garantire le condizioni per il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa del genitore che si ritrovi in condizione di difficoltà economica.

### **Art. 3**

#### *(Beneficiari)*

1. Sono beneficiari degli interventi di sostegno previste dalla presente legge i genitori, residenti nel Lazio da almeno cinque anni, che si trovino in una condizione di difficoltà economica a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare all'altro genitore, con un reddito ISEE non superiore a ventimila euro.
2. Le misure di sostegno previste dalla presente legge sono revocate qualora i genitori vengano meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli.
3. Sono esclusi dagli interventi di sostegno i genitori proprietari di un ulteriore immobile oltre quello assegnato all'altro genitore nonché i genitori condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

#### **Art. 4**

##### *(Misure di sostegno economico)*

1. La Regione riconosce ai beneficiari misure di sostegno economico, quali in particolare:
  - a) rimborso dei ticket sanitari;
  - b) contributo una tantum di importo non superiore a quindicimila euro, riconosciuto al genitore in condizione di disoccupazione involontaria.
2. La Regione definisce, con il regolamento regionale di cui all'articolo 6, i criteri di priorità per accedere alle misure di cui al comma 1, tra i quali la presenza nel nucleo familiare di un figlio minore o con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992.

## **Art. 5**

### *(Interventi di sostegno abitativo)*

1. La Regione prevede a favore dei beneficiari i seguenti interventi di sostegno abitativo:

a) contributo non inferiore a duecento euro, della durata di ventiquattro mesi, per il pagamento del canone di locazione;

b) individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati, nonché di immobili di proprietà privata da destinare ad alloggi a prezzi calmierati, previo accordo con i proprietari.

2. La Regione, con il regolamento regionale di cui all'articolo 6, definisce le modalità e i criteri per accedere agli interventi del presente articolo.

## **Art. 6**

*(Cumulabilità)*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono cumulabili con le altre misure di sostegno al reddito previste dalla legislazione vigente.

## **Art. 7**

*(Regolamento regionale)*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono definiti in particolare:

- a) lo schema di protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- b) i criteri di priorità per accedere alle misure di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) le modalità e i criteri per accedere agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.



## **Art. 8**

*(Relazione annuale)*

1. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

## **Art. 9**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante un nuovo stanziamento pari ad euro ....., esercizio finanziario....., nell'ambito del programma ...denominato....., di cui alla missione....denominata...., la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario ....., dal programma ...denominato..., di cui alla missione....denominata....

**Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.